



## **Aiuti di Stato: la Commissione adotta un quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia**

Bruxelles, 23 marzo 2022

In data odierna la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Margrethe **Vestager**, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: *"In questo momento critico l'Unione europea resta al fianco dell'Ucraina e del suo popolo. Dobbiamo opporci a questa crudele invasione perché è in gioco anche la nostra libertà.*

*Le sanzioni adottate dall'UE e dai suoi partner internazionali hanno gravemente colpito l'economia russa.*

*Le sanzioni penalizzano anche l'economia europea, una situazione che si protrarrà nei mesi a venire. Dobbiamo attenuare l'impatto economico di questa guerra e sostenere le imprese e i settori gravemente colpiti e dobbiamo farlo in modo coordinato.*

*In quest'ottica, la Commissione consentirà agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per far fronte a questa situazione senza precedenti, continuando a garantire pari condizioni di concorrenza nel mercato unico.*

*Il quadro temporaneo di crisi integra gli strumenti esistenti in materia di aiuti di Stato con molte altre possibilità già a disposizione degli Stati membri, come le misure che forniscono un risarcimento alle imprese per i danni subiti direttamente a causa di circostanze eccezionali e le misure illustrate nelle comunicazioni della Commissione sugli sviluppi del mercato dell'energia.*

*Il nuovo quadro consentirà agli Stati membri di i) concedere aiuti di importo limitato alle imprese colpite dall'attuale crisi o dalle relative sanzioni e controsanzioni; ii) garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente; e iii) compensare le imprese per i costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell'energia elettrica.*

*Questi tipi di misure saranno disponibili anche per le imprese che si qualificano come imprese in difficoltà, per le quali le attuali circostanze potrebbero far sorgere un forte fabbisogno di liquidità proprio alla fine della pandemia di COVID-19. Le entità controllate dalla Russia che sono sanzionate saranno escluse dall'ambito di applicazione di tali misure.*

*Ad esempio, se gli Stati membri vogliono ridurre al minimo l'impatto del forte aumento dei costi dei fattori di produzione, possono immediatamente introdurre regimi per concedere fino a 400 000 € per ciascuna impresa colpita dalla crisi. La Commissione è pronta a collaborare immediatamente con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili che salvaguardino questo importante settore della nostra economia, sfruttando al massimo la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato.*

*Al fine di preservare la parità di condizioni nel mercato unico, il nuovo quadro temporaneo di crisi prevede una serie di garanzie. Gli Stati membri sono inoltre invitati a includere requisiti di sostenibilità per la concessione di aiuti per i costi aggiuntivi dell'energia connessi agli elevati prezzi del gas e dell'elettricità.*

*La Commissione europea continuerà a controllare la situazione e a fornire il sostegno necessario ai governi e ai cittadini".*

### **Contesto**

Il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, fondato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), constata che tutta l'economia dell'UE sta subendo un grave turbamento. Per porre rimedio a questa situazione, il quadro temporaneo prevede tre tipi di aiuti:

- **Aiuti di importo limitato:** gli Stati membri potranno introdurre regimi per concedere fino a 35 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura e fino a 400 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri settori. Non è necessario che tale aiuto sia collegato a un aumento dei prezzi dell'energia, in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia colpiscono l'economia in vari modi, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette.
- **Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati:** gli Stati membri potranno fornire i) garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi; e ii) prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati.
  - Gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese. Tali garanzie e regimi beneficeranno di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le piccole e medie imprese (PMI) e per le altre imprese.
  - Gli Stati membri possono autorizzare prestiti pubblici e privati alle imprese con tassi d'interesse agevolati. Tali prestiti devono essere concessi a un tasso d'interesse che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito applicabili alle PMI e alle altre imprese.

Per entrambi i tipi di sostegno sono previsti limiti all'importo massimo dei prestiti, che dipendono dalle esigenze operative delle imprese, determinate sulla base del fatturato, dei costi energetici e del fabbisogno di liquidità. I prestiti possono riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio.

- **Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia:** Gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'elettricità. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L'aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30 % dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di € in un dato momento. Quando l'impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un'attività economica. A tal fine gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di € per gli utenti a forte consumo di energia e fino a 50 milioni di € per le imprese attive in settori specifici, quali la produzione di alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.

Il quadro temporaneo di crisi contribuirà a orientare il sostegno all'economia, limitando al contempo l'impatto negativo sulle condizioni di parità nel mercato unico.

Il quadro prevede pertanto una serie di garanzie:

- **metodologia proporzionale:** dovrebbe esistere un nesso tra l'importo dell'aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell'esposizione agli effetti economici della crisi, che tenga conto del fatturato e dei costi energetici che devono sostenere;
- **condizioni di ammissibilità:** la definizione di utenti a forte consumo di energia figura all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva sulla tassazione dell'energia](#), che fa riferimento alle imprese per le quali l'acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3 % del loro valore produttivo;
- **requisiti di sostenibilità:** quando concedono aiuti per ovviare ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell'energia elettrica, gli Stati membri sono invitati a considerare, in modo non discriminatorio, la fissazione di requisiti relativi alla protezione dell'ambiente o alla sicurezza dell'approvvigionamento. Gli aiuti dovrebbero pertanto aiutare le imprese ad affrontare la crisi attuale, ponendo nel contempo le basi per una ripresa sostenibile.

Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. Inoltre durante il periodo di applicazione la Commissione valuterà il contenuto e la portata del quadro alla luce degli sviluppi sui mercati dell'energia, sugli altri mercati dei fattori di produzione e della situazione economica generale.

Il quadro adottato oggi integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure in linea con le esistenti norme dell'UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio consentono agli

Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE consente agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale, come l'attuale crisi.

Nel 2008 la Commissione aveva già adottato un [quadro temporaneo](#) in risposta alla crisi finanziaria mondiale.

Il [19 marzo 2020](#) la Commissione ha adottato un quadro temporaneo nel contesto della pandemia di COVID-19, il quale è stato modificato il [3 aprile](#), [l'8 maggio](#), [il 29 giugno](#), [il 13 ottobre](#) 2020, [il 28 gennaio](#) e [il 18 novembre](#) 2021.

### **Per ulteriori informazioni**

[Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia](#)

STATEMENT/22/1949

Contatti per la stampa:

[Daniel FERRIE](#) (+32 2 298 65 00)

[Nina FERREIRA](#) (+32 2 299 81 63)

[Maria TSONI](#) (+32 2 299 05 26)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)